WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Peter Winkler — Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner — Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi — Massimo Moser
Andrea Tinti — Michael Schieder
Stephanie Vigl — Roberto Cainelli
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte — Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	34i
del:	2022-04-07
autore:	Andrea Tinti

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 1° trimestre 2022- trasmissione domande entro 30.4.2022

Come noto[1], per certi tipi di trasporto spetta un credito d'imposta per accise sul gasolio da trazione[2].
Come noto il **credito di imposta** **non spetta** per i veicoli di categoria euro **4 o inferiore**[3] .

ATTENZIONE (conseguenza del cd. Decreto "crisi Ucraina"[4]): Ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al **1° trimestre 2022**, si evidenzia[5] che **i litri** consumati di gasolio per autotrazione **agevolabili** afferenti il primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli **riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022[6],** anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare. Di conseguenza occorre compilare in modo diverso in questo trimestre: le colonne "**Data fine possesso"** (data ultima inseribile: 21.3.2022), "**litri consumati"** ricomprendendovi solo operazioni di rifornimento effettuate entro la fine della giornata del 21.3.2022, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi e **"km percorsi** / h mezzo speciale" avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito entro la fine della giornata del 21.3.2022, anche, laddove necessario, sulla base di stime[7]. Analoghe considerazioni valgono per il Quadro B.
Inoltre, per essere in grado di compilare correttamente la dichiarazione relativa al 2° trimestre 2022 (1.4.-30.6.2022) occorre osservare quanto riportato al **punto 9** della presente circolare.

1 Credito d'imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato:

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 4/2022
2 "Caro petrolio"
3 Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020")
4 Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della **crisi ucraina**", all'art. 1, commi 1 e 2, ha disposto una variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal **22 marzo 2022** e **fino al 21 aprile 2022**, riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri.
5 Come indicato nella Circolare dell'agenzia delle Dogane prot: 142124/RU del 31.3.2022, vedasi link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/38677207/7+Informativa.pdf/22c496b8-01f9-8520-b6f5-3237f44cb7fe?t=1649066887850
6 quali risultanti: - dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente impianto di distribuzione stradale di carburante; - dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova; - nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.
7 che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo

Trimestre	Euro per 1.000 litri	Periodo	Norma
1° trimestre 2022	214,18	1.1.2022-**21.3.2022**	Nota n° 142124/RU del 31.3.2022 Ag. Dogane

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci[8] con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
   (a) autotrasportatori **conto terzi:** condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;

   (b) autotrasportatori **conto proprio:** condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.[9]

2. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico di vicinato e di linea;
3. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune.

3 Veicoli agevolati

Il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno **EURO 5**[10] **.** Per i veicoli di categorie Euro 4 o inferiori il credito di imposta non spetta più dal 1° gennaio 2021. Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali[11] da stipulare in forma scritta:

Titoli di disponibilità	in conto proprio	per conto terzi
proprietà	si	si
locazione con facoltà di compera	si	si
leasing	si	si
acquisto con patto riservato dominio	si	si
usufrutto	si	si
noleggio senza conducente sino a 6.000 chili	si	si
noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili	no	si
comodato sulla base di un contratto scritto registrato	no	si

8 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000
9 Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane
10 Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020")
11 Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

sublocazione	no	no
subcomodato	no	no

4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi[12]:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto **merci** devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura; come noto[13] anche in caso di fattura elettronica[14] occorre che la **targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti risulti dalla stessa[15];
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare[16].
Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane[17].
La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CDRom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.[18] all'Agenzia delle Dogane[19].

Le **imprese di comunitarie (non italiane)** obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia é componente a ricevere la domanda di rimborso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa[20]. Per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Dogane[21].

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del **1° trimestre 2022** al più tardi **entro il 15.4.2022** in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile[22] ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

12 Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane
13 Vedasi nostra circolare n. 54 del 25.6.2018
14 Emessa ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 27.12.2017 n. 205
15 Come previsto dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018, ed anche ribadito nella Nota 69244/RU del 19.6.2018
16 Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000
17 https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2022
18 Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane
19 Manuale utente consultabile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601304/4+Manuale+utente_Itrim2020.pdf/a15a13d0-fe43-42be-b02e-8d994fc78d48
20 https://www.adm.gov.it/portale/articolazione-degli-uffici
21 Vedasi la tabella allegata alla nota n. 34315/RU del 28.01.2020 o alla nota 96399/RU del 23.3.2020
22 Art. 2 del D.P.r: 277/2000

6.1 Compensazione in F24

Dopo la presentazione della domanda, il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente (es. comunicazione scritta) oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso. In tal caso il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda[23] fino al 31.12 dell'anno successivo[24]. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. Qualora invece il credito venga riconosciuto dagli uffici finanziari (Agenzia delle Dogane) esplicitamente (risposta scritta) entro il citato termine dei 60 giorni, la compensazione può essere fatta già a partire dalla data di approvazione.

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740.** Le istruzioni per la compilazione di tale codice tributo prevedono[25]:

- nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" è indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0421, individua il periodo ottobre-dicembre 2021);
- nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato "AAAA".

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta[26]. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre[27], che la compensazione orizzontale con modello F24 del credito di imposta in oggetto a partire dal 24 aprile 2017 può avvenire soltanto utilizzando i canali telematici **Entratel e Fiscoonline** dell'Agenzia delle Entrate.

Importante:
Informiamo che a partire dal 29.10.2018 l'Agenzia può sospendere[28], per un periodo fino a trenta giorni, l'esecuzione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; ciò con il fine di monitorare l'utilizzo del credito in compensazione. È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, l'apposita ricevuta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24.

6.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

7 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

23 Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000
24 Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000
25 Come previsto dalla risoluzione 133/E del 30.04.2002 e 39/E del 20.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate ovvero dalla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane RU-57015 del 14.5.2015
26 Art. 61, comma 2, del DL 1/2012
27 Vedasi nostra circolare n. 57 del 11.05.2017
28 Art. 37, c. 49-ter DL 223/2006, e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

Trimestre	Consegna	Compensazione		Rimborso
		da	a	
Aprile, Maggio, Giugno 2021	02.08.2021	01.10.2021	31.12.2022	30.06.2023
Luglio, Agosto, Settembre 2021	2.11.2021	01.01.2021	31.12.2022	30.06.2023
Ottobre, Novembre, Dicembre 2021	31.01.2022	01.04.2022	31.12.2023	30.06.2024
Gennaio, Febbraio, Marzo 2022	30.04.2022	29.06.2022	31.12.2023	30.06.2024

8 La dichiarazione

8.1 Quadro A

Essendo previsto **il limite quantitativo fissato in un litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile**, per ogni chilometro percorsoSi** il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore per la determinazione dell'**importo massimo rimborsabile[29] .**

Ciò comporta che dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna "**chilometri percorsi/h mezzo " del Quadro A-1** al quale sono state apportate delle modifiche comportando anche delle **modifiche rilevanti rispetto al passato (fino al 2019 compreso) circa le modalità di compilazione dei chilometri percorsi.** Si veda il paragrafo seguente 8.1.2.

8.1.1 Compilazione della colonna "mezzo speciale "

La colonna **"MEZZO SPECIALE"** è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.

8.1.2 Compilazione del campo "KM percorsi / h mezzo speciale "

In questa colonna vanno indicati e fatti calcoli diversi a seconda della tipologia di mezzo se speciale (Gruppi refrigeranti, Sistemi pneumatici di scarico) o non speciale (in tutti gli altri casi)[30].

Nel caso di **mezzi non speciali** (nella colonna "tipo mezzi speciali" si indica il valore "0") si indicano **i chilometri effettivamente percorsi** da ciascun **veicolo** nel trimestre solare di riferimento (trimestre di consumo) ovvero **la differenza** tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione (21.3.2022 per il 1° trimestre 2022) e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente.

Nel caso di **mezzi speciali** (Gruppi refrigeranti=1, Sistemi pneumatici di scarico=2) nella colonna "chilometri percorsi/h mezzo speciale" si indicano **le ore di funzionamento** dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, quali registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto speciale. Tale dato risulta dalla differenza tra le ore registrate dal contatore alla fine del periodo oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre immediatamente precedente (21.3.2022 per il 1° trimestre 2022). Occorre indicare zero se il dato delle ore non è disponibile.
Per ciascun veicolo una volta inseriti i litri e i chilometri il software calcola in automatico l'importo relativo secondo le nuove disposizioni normative[31] ed evidenzia in verde i valori delle colonne litri e km/h che concorrono all'individuazione dei "litri consumati agevolabili"

29 con l'art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili",
30 Vedasi direttiva dell'Agenzia delle Dogane n. 74668/RU del 12 marzo 2020
31 di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 124/2019

riportati nella sezione dati contabili del frontespizio. L'importo calcolato non può essere modificato.

8.2 Apparecchi di distribuzione automatica

A decorrere dal 1° gennaio 2021[32] gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. "distributori minori") sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all'attribuzione del codice identificativo[33].

Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l'esercente compila nel **Quadro B** la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificato).

9 Adempimenti preordinati alla compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre (1 aprile – 30 giugno 2022)

In vista della compilazione della **prossima dichiarazione di rimborso** riguardante il **secondo trimestre** solare dell'anno 2022, e in particolare della colonna "KM PERCORSI /h MEZZO SPECIALE)" del Quadro A-1 della medesima, si segnala quanto segue: l'esercente attività di trasporto procederà all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell'impianto del mezzo speciale) computandoli a partire dalla **lettura del contachilometri (contatore)** all'**inizio** della **giornata** del **22 aprile 2022** o comunque della giornata del **primo rifornimento** di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data, tenendo conto delle indicazioni riportate in premessa. Analogamente si procede per il Quadro B[34].

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

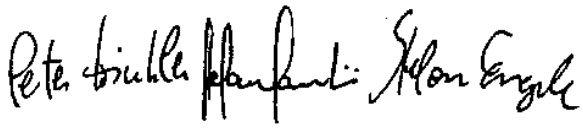

Allegati:

1) Incarico al nostro studio dell'istanza di credito d'imposta per l'accisa sul gasolio.

2) Prospetto elenco consumi gasolio da compilare

32 come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95,
33 Vedasi circolare Agenzia Dogane n. 47/2020 del 3 dicembre 2020
34 Come indicato nella Circolare dell'agenzia delle Dogane prot: 142124/RU del 31.3.2022, vedasi link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/38677207/7+Informativa.pdf/22c496b8-01f9-8520-b6f5-3237f44cb7fe?t=1649066887850

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione luogo e indirizzo:	
Persona di riferimento. telefono e E-Mail:	

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: **Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 1° trimestre 2022- trasmissione domande entro 30.4.2022**

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

lì

Nome/Firma

Elenco
Credito di imposta per accise sul gasolio da autotrazione

Periodo dal al

Targa autoveicolo: Tipo possesso (indicare se in proprietá, leasing, locazione, o cosa altro)

Fornitore gasolio (Emittente fattura)	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	**litri consumati**

Numero fatture

Km percorsi

Totale litri consumati